



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A

Autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in variante allo strumento urbanistico, relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di compost di qualità e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, da ubicare in c/da Paterna – Terrasini (PA) (fg. n.22, partt. nn.157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 170, 360), rilasciata alla ditta C.F. EDILAMBIENTE SRL P.IVA: 06346430827.

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con d.lgs. 15.05.1946 n.455 convertito con legge Costituzionale 26.02.1948 n.2;
- Vista** la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista** la Direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista** la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Vista** la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
- Visto** il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 "*Testo Unico delle leggi sanitarie*";
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- Visto** il d.lgs.36/2003 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" così come modificato dal d.lgs.121 del 03.9.2020, "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*";
- Visto** il d.lgs.42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*";
- Visto** il d.lgs.152 del 03.4.2006 – "*Norme in materia ambientale*", e ss.mm.ii., e in particolare l'art.27bis che norma il "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*", l'art.226 con cui si sancisce che: "*...è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ...*" nonché l'allegato D;
- Visto** il d.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- Visto** il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "*Codice antimafia*", e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- Visto** il d.lgs.33 del 14.3.2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Visto** il d.lgs.104 del 16.6.2017, "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114*";
- Visto** il d.lgs.116 del 03.9.2020, "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";
- Visto** il d.lgs.121 del 03.9.2020, "*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la*

- Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*”;
- Visto** il D.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii.;
- Vista** l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto** il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*”;
- Visto** il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164*”, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- Visto** il Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2007 “*Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del d.lgs. 18 febbraio 2005, n.59*”;
- Visto** il D.M. 17 dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.9.2010 “*Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0022295 GAB del 27.10.2014 recante “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46*”;
- Vista** la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto “*Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art.6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005)*”;
- Vista** la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.4064 del 15.3.2018 avente per oggetto “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- Viste** le Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, relative ai “*Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art.48 della L.28 Dicembre 2015 n.221*”, pubblicate sul sito web dell’ISPRA, in data 7 dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n.3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art.6 del d.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n.4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che “*solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica*”;
- Visto** l’art.40 della l.r.27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista** la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la “*tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”;
- Visto** il parere dell’Ufficio legislativo e legale prot.25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista** la l.r.8 aprile 2010, n.9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la l.r.22 febbraio 2019, n.1 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.*”

- legge di stabilità regionale*” e in particolare l’art.36 “*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*”;
- Vista** la l.r.21 maggio 2019, n.7 “*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*” e in particolare l’art.6 “*Conflitto di interessi e obbligo di astensione*”;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che approva il “*Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente*”;
- Visto** il D.D.G.92 del 21.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che recita “*l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento*”;
- Visto** il Decreto presidenziale 12 marzo 2021 n.8 “*Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Visto** il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani*” approvato con D.P.Reg. n.8 del 12 marzo 2021;
- Preso atto** che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E.;
- Viste** le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.530/GAB del 11.03.2021 – Aggiornamento 2021-2023;
- Vista** la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti*”;
- Visto** il D.P.Reg. 19 Dicembre 2011, n.537 recante la “*Rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale*” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- Visto** il D.P.Reg. n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. n.3/2016;
- Visto** il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
- Vista** la Delibera del comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile tecnico;
- Visto** il programma di adeguamento delle discariche 2012 – 2014, approvato con protocollo 12652/com del 12.3.2012 dal Commissario per l’emergenza rifiuti che prevede, alla tabella 3, la determinazione del deficit/surplus di volumetria in discarica;
- Vista** la nota dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, prot.0045102 del 26.10.2018, avente per oggetto: “*Conferimento RUR*”, contenente tra l’altro i seguenti chiarimenti: “*che ogni Comune produttore di rifiuti, prima di conferire i propri rifiuti ad un qualsiasi impianto è obbligato alla verifica di tutte le autorizzazioni in possesso dell’impianto stesso, che gli garantiscono la certezza dello smaltimento/recupero finale dei rifiuti, essendo lo stesso produttore, responsabile fino all’avvenuto smaltimento finale degli stessi*”;
- Visto** il protocollo attuativo del 04 aprile 2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e il Dipartimento regionale dell’ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dagli artt.10, 24 e 29 ter e seguenti del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.A. n. 420/Gab del 13/12/2016 rilasciato alla Ditta da ARTA, con il quale ai sensi dell’art.20 comma5 (oggi art.19 comma7), del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di che trattasi è stato escluso con condizioni dalla procedura di VIA di cui all’art.23 e seguenti del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (sulla scorta del rapporto istruttorio prot. n.75992 del 21.11.2016 del Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, del Dipartimento dell’Ambiente);
- Visto** il D.D.G. n.774 del 17.7.2018 rilasciato alla Ditta dal DRAR, ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., di autorizzazione, in variante allo strumento urbanistico, relativa

	alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, da ubicare in c/da Paterna – Terrasini (PA);
<b>Rilevato</b>	che i succitati D.A. n. 420/Gab e DDG. n.774, sono stati annullati dal T.A.R. Palermo con sentenze n.1502/2019 e n.1503/2019, conseguenti la prima al ricorso nrg.2042/2018 promosso dal Comune di Terrasini e la seconda al ricorso nrg.2258/20218, promosso da Ditta privata;
<b>Rilevato</b>	che le sentenze di che trattasi sono state confermate dal C.G.A. rispettivamente con sentenze n.207/2020 e n.206/2020;
<b>Rilevato</b>	che il proponente ha invitato in data 13.5.2020 e successivamente sollecitato con nota del 18.6.2020, trasmesse anche per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e registrate al prot. DRAR con il n.25215 del 24.6.2020 e il n.25214 del 24.6.2020, a riattivare l'iter amministrativo necessario per il rilascio di una nuova autorizzazione ritenendo superabili i vizi sostanziali e procedurali, riscontrati nelle sentenze del C.G.A., mediante una modifica del layout dell'impianto;
<b>Rilevato</b>	che la succitata istanza è stata oggetto di diniego sia da parte dell'Autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art.20 (oggi art.19) del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., (rif. Nota prot. DRA n.54099 del 17.9.2020), sia da parte del Servizio 8 del DRAR n.q. di autorità competente in materia di autorizzazione ex art.208 d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (nota prot DRAR n.26926 del 06.7.2020);
<b>Rilevato</b>	che i succitati atti di diniego sono stati entrambi annullati dal TAR Palermo con sentenza n.2366/2020, conseguente al ricorso nrg.1485/2020 promosso dal proponente;
<b>Visto</b>	il D.R.S. n.162 del 17.3.2021 rilasciato alla Ditta dall'ARTA, con il quale il progetto di che trattasi è stato escluso con condizioni, dalla procedura di VIA ex art.23 e seguenti del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con allegato parere CTS n.31/2021 del 10.02.2021;
<b>Vista</b>	la nota della Ditta del 25.3.2021 assunta al prot. DRAR al n.12253 del 25.3.2021, con la quale è stato trasmesso il necessario DRS n.162/2021, con allegato il relativo parere della CTS, che esclude, nel rispetto delle prescrizioni riportate, dalla VIA il rilascio dell'autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, per la realizzazione e la messa in funzione di un impianto di compostaggio e di stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
<b>Rilevato</b>	che la realizzazione dell'impianto con le capacità di trattamento di progetto è stata favorevolmente valutata dalla SRR territorialmente competente nell'ambito della CdS decisoria del 20.12.2017, durante la precedente procedura di autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
<b>Considerato</b>	che le modifiche apportate al layout, nel progetto che è stato oggetto di valutazione nel DRS n.162/2021 citato, si ritengono sufficienti a superare i vizi che hanno causato l'annullamento dell'autorizzazione da parte dei Tribunali Amministrativi competenti;
<b>Vista</b>	la nota dello scrivente Ufficio prot. DRAR n.18761 del 12.5.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della tassa di concessione governativa, disciplinata dall'art.6 della l.r.24 del 24.8.1993;
<b>Vista</b>	la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa del 13.5.2021, per un importo pari a € 180,76, assunta al prot. DRAR al n.19331 del 14.5.2021;
<b>Vista</b>	la nota dello scrivente Ufficio prot. DRAR n.19696 del 18.5.2021, con la quale è stata richiesta la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscrizione nella white list;</li> <li>• dichiarazioni di non coniugio;</li> <li>• patto di integrità (sottoscritto digitalmente);</li> </ul>
<b>Vista</b>	la nota della Ditta del 21.5.2021 assunta al prot. DRAR al n.20215 di pari data, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa richiesta con la succitata nota 19696;
<b>Visto</b>	il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
<b>Visto</b>	il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
<b>Considerato</b>	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o

concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

**Visto** il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;

**Accertato** che la ditta C.F. EDILAMBIENTE srl, P.IVA: 06346430827, via V.E. Orlando, 28, Terrasini (PA) è stata iscritta alla White List della Prefettura di Palermo, (Area I – Antimafia – prot. Uscita n.0008961 del 21.01.2020) e ha presentato istanza di rinnovo in data 11.01.2021 (Area I – Antimafia – prot. Uscita n.0016426 del 02.02.2021);

**Visto** il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Dipartimento, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

**Considerato** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011;

**Ritenuto** pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 comma 15 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per anni dieci;

**Ritenuto** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., anche se più restrittive.

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento di autorizzazione è rilasciato alla ditta C.F. EDILAMBIENTE srl (di seguito indicata come “Ditta”) P.IVA: 06346430827, ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, da ubicare in c/da Paterna – Terrasini (PA), fg. n.22, partt. nn.157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 170, 360, che a seguito del D.R.S. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n.162 del 17.3.2021, con allegato parere della CTS n.31/2021 del 10.02.2021, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati, il progetto di che trattasi è stato escluso dalla procedura di VIA, ex art.23 e seguenti del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate.

La Ditta potrà gestire i codici ed effettuare le operazioni come di seguito nel dettaglio:

Cod. EER	Tipologie	Operazioni
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R3/R13
020107	Rifiuti dalla silvicoltura	R3/R13
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108	R3/R13
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3/R13
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R3/R13
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13

030101	Scarti di corteccia e sughero	R3/R13
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 030104	R3/R13
030301	Scarti di corteccia e legno	R3/R13
070213	Rifiuti plastici	R13
100102	Ceneri leggere di carbone	R3/R13
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R3/R13
120101	Limatura e trucioli di materia ferrosi	R13
120103	Limatura e trucioli di materia non ferrosi	R13
120105	Limatura e trucioli di materia plastici	R13
150101	Imballaggi in carta e cartone	R3/R13
150102	Imballaggi in plastica	R13
150103	Imballaggi in legno	R13
150104	Imballaggi metallici	R13
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R13
150107	Imballaggi in vetro	R13
150109	Imballaggi in materia tessile	R13
170201	Legno	R13
170202	vetro	R13
170203	Plastica	R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R13
170402	Alluminio	
170403	Piombo	R13
170404	Zinco	R13
170405	Ferro e acciaio	R13
170406	Stagno	R13
170407	Metalli misti	R13
190305	Rifiuti stabilizzati diversi di cui alla voce 190304	R3/R13
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non composta	R3/R13
190502	Parte di rifiuti animali e vegetali non composta	R3/R13
190503	Compost fuori specifica	R3/R13
190603	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3/R13
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3/R13
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3/R13
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3/R13
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3/R13
191201	Carta e cartone	R13
191202	Metalli ferrosi	R13
191203	Metalli non ferrosi	R13
191204	Plastica e gomma	R13
191205	Vetro	R13

191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R3/R13
191208	Prodotti tessili	R13
200101	Carta e cartone	R3/R13
200102	Vetro	R13
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3/R13
200110	Abbigliamento	R13
200111	Prodotti tessili	R13
200125	Oli e grassi commestibili	R3/R13
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R3/R13
200139	Plastica	R13
200140	Metallo	R13
200201	Rifiuti biodegradabili	R3/R13
200303	Residui della pulizia stradale	R3/R13

La Ditta potrà gestire i seguenti quantitativi:

- rifiuto organico – 12.000 t/anno;
- fanghi – 2.000 t/anno;
- strutturante ligneo – celluloso 4.200 t/anno;

Con riferimento alle frazioni secche da sottoporre alle attività di R13, la capacità annua complessiva è pari a 5.000 t/anno.

Il presente provvedimento ha durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di emissione e può essere rinnovato.

Ai fini del rinnovo la Ditta titolare del provvedimento dovrà presentare apposita domanda, almeno 6 (sei) mesi prima della data di scadenza.

#### **Art. 2**

La Ditta nell'esercizio delle attività autorizzate dovrà ottemperare alle prescrizioni di cui al D.R.S. n.162 del 17.3.2021, rilasciato dall'ARTA con allegato il relativo parere della CTS n.31/2021 del 10.02.2021, con il quale il progetto di che trattasi è stato escluso dalla procedura di VIA ex art.23 e seguenti del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e che qui si intendono integralmente richiamate.

#### **Art. 3**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

#### **Art.4**

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### **Art.5**

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Terrasini, alla Città Metropolitana di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

### Art.6

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.4064 del 15.3.2018;
- perizia giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

### Art.7

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, la Ditta non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza esclusiva di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della Ditta (della forma societaria, della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

### Art.8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

### Art.9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

### Art.10

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** C.F. EDILAMBIENTE srl, P.IVA: 06346430827.
- **Sede legale:** via Vittorio Emanuele Orlando, 28 Terrasini (PA).
- **Sede impianto:** c/da Paterna – Terrasini (PA), fg. n.22, partt. nn.157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 170, 360.
- **Attività di gestione autorizzata:** messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle operazioni R13, R3, dell'allegato "C" alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..
- **Scadenza dell'autorizzazione:** dieci anni dalla data del presente decreto.

### Art.11

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.7 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la



conformità dello stesso al progetto esecutivo approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006, anche avvalendosi di ARPA Sicilia.

#### **Art.12**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015, n.9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Terrasini (PA), Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento atmosferico e al Servizio 5 di questo Dipartimento.

#### **L'Istruttore**

*Dott. Giuseppe Curione*

(firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio)

#### **Il Dirigente generale**

*Foti*